

**Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale
dell'economia
(Org–DFE)**

172.216.1

del 14 giugno 1999 (Stato 1° agosto 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 55 della legge 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);

visto l'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Il dipartimento

Art. 1 Obiettivi delle attività del dipartimento

¹ Il Dipartimento federale dell'economia (dipartimento) promuove le condizioni quadro necessarie allo sviluppo a lungo termine di un'economia innovatrice, competitiva e creatrice di posti di lavoro. Nel perseguire questi obiettivi, esso tiene conto della situazione nazionale, europea e mondiale nonché delle esigenze dello sviluppo sostenibile.

² Nei tre ambiti politici centrali di sua competenza, il dipartimento persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. Politica economica generale: promuovere un'economia interna ed esterna concorrenziale che si contraddistingui per uno sviluppo armonioso, assicuri un mercato del lavoro stabile ed efficiente ed eserciti un ruolo attivo in un'economia mondiale incentrata sull'economia di mercato;
- b. Formazione, ricerca e tecnologia: rafforzare, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno (DFI), la piazza economica svizzera quale luogo di formazione e di ricerca innovatore e concorrenziale;
- c. Agricoltura: promuovere un settore agricolo concorrenziale che rispetti il principio dello sviluppo sostenibile, produca derrate alimentari animali e vegetali di alta qualità e fornisca prestazioni di economia generale.

RU 1999 2179

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1

Art. 2 Principi che reggono le attività del dipartimento

Il dipartimento persegue i suoi obiettivi e svolge i suoi compiti secondo i principi generali che reggono l'attività amministrativa giusta l'articolo 11 OLOGA, osservando i seguenti principi:

- a. prende decisioni che siano conformi ai principi dell'economia di mercato e tengano conto delle esigenze della politica sociale, ambientale e sanitaria;
- b. lavora in collaborazione con l'economia e le parti sociali;
- c. rispetta il principio della sussidiarietà;
- d. vigila sulla semplicità amministrativa delle soluzioni e sulla celerità delle procedure.

Art. 3 Obiettivi delle unità amministrative

Gli obiettivi di cui agli articoli 5 a 11 nonché 14 e 15 fungono, per le unità amministrative del dipartimento, da linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

**Capitolo 2:
Uffici e altre unità amministrative dell'Amministrazione
federale centrale****Sezione 1: La Segreteria generale****Art. 4**

¹ La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all'articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:

- a. sostegno del capo del dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e di capo del dipartimento;
- b. strategia, pianificazione, controllo e coordinamento a livello dipartimentale;
- c. ricerca di informazioni, pianificazione dell'informazione e comunicazione;
- d.³ direzione di personale, finanze, logistica, servizi informatici e di traduzione a livello dipartimentale e gestione di un centro di prestazioni SAP;
- e. legislazione, applicazione del diritto e consulenza giuridica a livello dipartimentale.

² L'Ufficio del consumo (art. 12) e l'organo d'esecuzione del servizio civile (art. 14) sono subordinati alla Segreteria generale.

³ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

^{2bis} Il fornitore di prestazioni informatiche ISCeco è subordinato alla Segreteria generale. Esso integra e gestisce le applicazioni tecniche delle unità amministrative del dipartimento.⁴

³ La Sorveglianza dei prezzi (art. 11) è amministrativamente aggregata alla Segreteria generale.

Sezione 2: Gli uffici

Art. 5 Segreteria di Stato dell'economia⁵

¹ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è il centro di competenza della Confederazione per tutte le principali questioni inerenti alla politica economica, in particolare la politica del mercato del lavoro, la politica economica esterna e, in comune con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la politica di sviluppo e la cooperazione con i Paesi orientali.

² La SECO persegue in particolare i seguenti obiettivi:⁶

- a. assicurare una crescita economica sostenibile sulla base di una politica congiunturale e occupazionale coerente;
- b. vigilare su un sistema di concorrenza nell'ambito di una politica mirata in campo istituzionale e strutturale nonché in materia di concorrenza e di mercato del lavoro;
- c. migliorare l'attrattiva della piazza economica svizzera;
- d. mirare al miglioramento dell'accesso ai mercati stranieri e contribuire alla formazione di un ordine economico mondiale orientato verso l'economia di mercato;
- e. promuovere l'integrazione economica della Svizzera in Europa;
- f. sostenere l'integrazione nell'economia mondiale dei Paesi in sviluppo e dei Paesi in trasformazione dell'Europa orientale;
- g. contribuire a garantire la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro;
- h. partecipare all'elaborazione di condizioni quadro nel campo della legislazione sul lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori;

⁴ Introdotto dal n. 5 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 15 dell'O del 8 dic. 2006 sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 73).

- i. promuovere l'inserimento o il reinserimento nel processo lavorativo delle persone alla ricerca di un impiego e garantire ai disoccupati un reddito sostitutivo adeguato;
- j. favorire le relazioni fra le parti sociali;
- k. ...⁷
- l.⁸ facilitare l'adozione e l'attuazione di misure finalizzate a ridurre l'onere amministrativo delle piccole e medie imprese (PMI) come pure ad assicurare la coerenza della politica della Confederazione in favore delle PMI.

³ I compiti e le competenze della SECO nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e con i Paesi dell'Est sono disciplinati da atti legislativi particolari⁹.

⁴ La SECO è competente per la legislazione in materia di politica economica; sono fatti salvi i compiti di politica del mercato del lavoro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in materia di stranieri e di rifugiati nonché la legislazione relativa al diritto privato.

⁵ La SECO è legittimata a interporre ricorso davanti al Tribunale federale nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione.¹⁰

⁶ Il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) è subordinato alla SECO. Esso accredita in Svizzera gli organismi privati e pubblici di prova e di valutazione della conformità secondo le prescrizioni internazionali riconosciute.¹¹

Art. 6 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

¹ L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni connesse alla formazione professionale, alle scuole universitarie professionali e alla politica in campo tecnologico.

² In collaborazione con i Cantoni, con l'economia e con le organizzazioni competenti, l'UFFT persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. nel campo della formazione professionale: garantire e migliorare la qualità e l'attrattiva della formazione professionale in funzione dell'evoluzione dei bisogni del mercato del lavoro in materia di specialisti;

⁷ Introdotta dal n. III 3 dell'O del 10 mar. 2006 (RU **2006** 1089). Abrogata dal n. 5 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

⁸ Introdotta dall'O del 8 dic. 2006 sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 73).

⁹ O del 12 dic. 1977 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS **974.01**).

O del 6 mag. 1992 concernente i provvedimenti di rafforzamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (RS **974.11**).

O del 14 ago. 1991 sull'attuazione di programmi e progetti ecologici d'importanza globale nei Paesi in sviluppo (RS **172.018**).

¹⁰ Introdotta dal n. 5 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

¹¹ Introdotta dal n. 5 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

- b. nel campo delle scuole universitarie professionali: garantire e migliorare l'attrattiva della formazione e della ricerca in funzione dei bisogni nelle scuole universitarie professionali e integrare le scuole universitarie professionali nella rete svizzera delle scuole universitarie;
- c. nel campo della tecnologia e dell'innovazione: promuovere le attività e le capacità d'innovazione, in particolare mediante la rapida applicazione delle nuove conoscenze a prodotti e a processi innovativi.

³ La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) è, in seno all'UFFT, il centro di competenza per il promovimento dell'innovazione, nonché per il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie. L'organizzazione e i compiti della CTI sono disciplinati da atti legislativi particolari¹².

⁴ Il Dipartimento può affidare all'UFFT dei compiti in relazione con l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) che sono di competenza dipartimentale.¹³

⁵ Nell'ambito politico della formazione, della ricerca e della tecnologia, l'UFFT e la Segreteria di Stato¹⁴ del DFI assumono in comune la responsabilità della pianificazione strategica delle prestazioni e delle risorse. L'UFFT assume la responsabilità primaria della politica federale nei campi della formazione professionale, delle scuole universitarie professionali e della tecnologia, inclusi i compiti di politica tecnologica a livello internazionale.

Art. 7 Ufficio federale dell'agricoltura

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni inerenti al settore agricolo.

² L'UFAG persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. promuovere nell'ambito economico interno ed esterno un'agricoltura multifunzionale con il compito di fornire un contributo essenziale alla garanzia dell'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla tutela delle basi vitali naturali, alla cura del paesaggio rurale e all'occupazione decentrata del territorio;
- b. creare e garantire condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in Svizzera e all'estero, per prestazioni ecologiche dell'agricoltura mediante una gestione compatibile con l'ambiente e per uno sviluppo dell'agricoltura socialmente sostenibile.

³ Le stazioni federali di ricerche e di esperimenti in agricoltura e l'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino sono subordinati all'UFAG sotto la denominazione di Agroscope. Agroscope è il centro di competenza della Confederazione per le

¹² O del 17 dic. 1982 concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell'innovazione (RS **823.312**).

¹³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 14 set. 2005 sull'IUFFP, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005 4607**).

¹⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**).

questioni di ricerca agronomica. Esso sostiene gli sforzi dell'agricoltura intesi a produrre derrate alimentari di alta qualità, competitive e conformi al principio dello sviluppo sostenibile. L'organizzazione e i compiti di Agroscope sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 1998¹⁵ sull'agricoltura e nell'ordinanza del 9 giugno 2006¹⁶ concernente la ricerca agronomica.¹⁷

4 ...¹⁸

⁵ L'UFAG gestisce la segreteria del Comitato nazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Comitato FAO).

⁶ Nel campo della proprietà intellettuale, l'UFAG svolge i compiti che gli sono conferiti dalla legge federale del 20 marzo 1975¹⁹ sulla protezione delle novità vegetali.

Art. 8 Ufficio federale di veterinaria

¹ L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) è il centro di competenza della Confederazione nei campi della salute degli animali, della protezione degli animali e della protezione delle specie nel commercio internazionale.

² Sulla base dei risultati della ricerca scientifica, l'UFV persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. garantire che gli animali siano esenti da epizootie trasmissibili ad altri animali e all'uomo;
- b. vigilare sulla protezione degli animali contro i dolori, le sofferenze o le lesioni e sull'utilizzazione sostenibile degli animali che vivono allo stato selvatico;
- c. vigilare sulla protezione dei consumatori e sulla garanzia della qualità all'atto della produzione, dell'importazione e dell'esportazione di derrate alimentari di origine animale;
- d. promuovere l'apertura dei mercati per gli animali e i prodotti animali.

³ L'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (IVI) è subordinato all'UFV, in quanto istituto di ricerca. L'IVI è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizootie. Esso si occupa segnatamente della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizootie altamente contagiose nell'intento di impedire danni sanitari ed economici; esso procede parimenti alla registrazione dei vaccini a uso veterinario.

⁴ Nel campo della legislazione sulle derrate alimentari, l'UFV svolge i compiti legati all'ingrasso e alla macellazione del bestiame, nonché alla produzione della carne, controlla l'importazione, il transito e l'esportazione della carne e dei prodotti a base

¹⁵ RS **910.1**

¹⁶ RS **915.7**

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

¹⁸ Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

¹⁹ RS **232.16**

di carne e vigila sulla garanzia della qualità del latte e di altre derrate alimentari di origine animale; per il rimanente il settore delle derrate alimentari è di competenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) del DFI.

⁵ L'Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) è aggregata amministrativamente all'UFV. È condotta congiuntamente dai direttori dell'UFAG, dell'UFV e dell'UFSP. Sostiene tali uffici nei compiti di vigilanza sull'esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari, nonché nell'elaborazione del piano di controllo nazionale. Quale organo di coordinamento contribuisce a garantire la sicurezza delle derrate alimentari a tutte le tappe di produzione lungo la catena alimentare.²⁰

Art. 9 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese

¹ L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) è il centro di competenza della Confederazione per le misure intese a superare le perturbazioni dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi di importanza vitale.

² In collaborazione con l'economia privata, l'UFAE persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. ridurre i rischi di perturbazione dell'approvvigionamento in beni e servizi di importanza vitale mediante uno stato di preparazione adeguato e un'organizzazione dell'economia privata, della Confederazione e dei Cantoni pronta a funzionare in qualsiasi momento;
- b. in caso di perturbazioni dell'approvvigionamento in beni e servizi di importanza vitale, provvedere, congiuntamente all'economia privata, affinché le importazioni, le scorte, il consumo, i servizi e la logistica siano coordinati nel migliore dei modi grazie a misure di disciplinamento appropriate;
- c. promuovere la cooperazione e la solidarietà internazionale per garantire l'approvvigionamento.

³ L'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese è disciplinata da atti legislativi particolari²¹.

Art. 10 Ufficio federale delle abitazioni

¹ L'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) è il centro di competenza della Confederazione in materia di politica dell'alloggio; è competente per quanto concerne le misure intese a promuovere la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e adempie i compiti connessi con la legislazione sulle pigioni.

² L'UFAB persegue in particolare i seguenti obiettivi:

²⁰ Introdotta dal n. 5 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

²¹ Art. 53 della LF dell'8 ott. 1982 sull'approvvigionamento economico del Paese (RS 531); O del 6 lug. 1983 sull'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese (RS 531.11).

- a. aiutare i gruppi sfavoriti della popolazione a procurarsi un alloggio, promuovere la costruzione di abitazioni di pubblica utilità, il mantenimento della sostanza abitativa esistente e la proprietà di abitazioni;
- b. migliorare le condizioni di alloggio nelle regioni e nelle zone abitative confrontate con particolari problemi di approvvigionamento;
- c. impedire pretese abusive derivanti dai rapporti di locazione e vigilare sull'equilibrio degli interessi divergenti dei locatori e dei conduttori;
- d. promuovere rapporti contrattuali paritari fra locatori e conduttori, in particolare i contratti-quadro di locazione e il conferimento dell'obbligatorietà generale a tali contratti.

³ L'UFAB svolge, in materia di diritto sulle pigioni, i compiti previsti all'articolo 34^{septies} della Costituzione²²; per il rimanente la legislazione sulla locazione è di competenza del DFGP.

Sezione 3: Altre unità dell'Amministrazione federale centrale

Art. 11 La Sorveglianza dei prezzi

¹ La Sorveglianza dei prezzi è il centro di competenza della Confederazione per la sorveglianza dei prezzi che non risultano da una concorrenza efficace.

² L'obiettivo della Sorveglianza dei prezzi è di impedire e di eliminare i prezzi abusivi e di creare la trasparenza in materia di prezzi.

³ L'organizzazione e i compiti della Sorveglianza dei prezzi sono disciplinati da atti legislativi particolari²³.

Art. 12 L'Ufficio del consumo

¹ L'Ufficio del consumo è il centro di competenza della Confederazione per le questioni che riguardano i consumatori nell'ambito della politica economica generale.

² L'organizzazione e i compiti dell'Ufficio del consumo sono disciplinati da atti legislativi particolari²⁴.

Art. 13 L'Ufficio dell'integrazione

¹ L'Ufficio dell'integrazione è il centro di competenza della Confederazione per le questioni inerenti all'integrazione europea e, in questo ambito, è l'organo comune e permanente di coordinamento, ai sensi dell'articolo 55 LOGA, del dipartimento e del DFAE.

²² [CS 1 3; RU 1987 282]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 109 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

²³ LF del 20 dic. 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (RS 942.20).

²⁴ LF del 5 ott. 1990 sull'informazione dei consumatori (RS 944.0).

² Esso è direttamente subordinato al Segretario di Stato del DFAE e al Segretario di Stato del dipartimento e costituisce il servizio per l'Unione europea (Servizio UE) della Direzione politica del DFAE e della SECO.

³ Esso assume in particolare i seguenti compiti:

- a. osservare e analizzare l'evoluzione del processo d'integrazione europea, preparare decisioni relative alle questioni d'integrazione, dare istruzioni alla missione svizzera presso l'Unione europea;
- b. preparare e negoziare gli accordi con l'UE in collaborazione con i servizi competenti in materia, assicurare il coordinamento dell'esecuzione e dell'ulteriore sviluppo degli accordi;
- c. osservare e analizzare l'evoluzione del diritto europeo;
- d. assicurare, in materia di politica e di diritto d'integrazione, il coordinamento e la consulenza per l'intera amministrazione federale;
- e. informare in merito alla politica svizzera d'integrazione, all'integrazione europea in generale e al diritto europeo.

Art. 14²⁵ Organo d'esecuzione del servizio civile

¹ L'organo d'esecuzione del servizio civile (organo d'esecuzione) è il centro di competenza della Confederazione per il servizio civile. Provvede a trattare le domande di ammissione al servizio civile, organizzare efficacemente l'impiego delle persone soggette al servizio civile e garantire l'utilità economica del servizio civile.²⁶

² L'organo d'esecuzione svolge segnatamente i compiti seguenti:

- a. decide in merito all'ammissione delle persone al servizio civile;
- b. riconosce gli istituti d'impiego;
- c. si occupa dell'impiego delle persone soggette al servizio civile.

³ L'organizzazione e i compiti precisi dell'organo d'esecuzione sono disciplinati da atti legislativi particolari.

Capitolo 3: Unità dell'Amministrazione federale decentrata

Art. 15 La Commissione della concorrenza

¹ La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno²⁷.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU **2009** 1071).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

²⁷ LF del 6 ott. 1995 sul mercato interno (RS **943.02**).

² La COMCO persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. favorire la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordinamento liberale;
- b. favorire l'accesso senza discriminazioni al mercato interno svizzero.

2bis ...²⁸

³ L'organizzazione e i compiti della COMCO sono disciplinati da atti legislativi particolari²⁹.

Art. 15a³⁰

Art. 15b³¹ Istituto universitario federale per la formazione professionale

¹ L'IUFFP è il centro di competenze della Confederazione per l'insegnamento e la ricerca nei campi della pedagogia per la formazione professionale, della formazione professionale e dello sviluppo professionale.

² L'organizzazione e i compiti dell'Istituto universitario sono disciplinati nell'ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005³².

Art. 15c³³ Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

L'organizzazione e i compiti dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) sono definiti dalla legge federale del 16 dicembre 2005³⁴ concernente l'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 15d³⁵ Svizzera Turismo

L'organizzazione e i compiti di Svizzera Turismo (ST) sono disciplinati nella legge federale del 21 dicembre 1955³⁶ concernente Svizzera Turismo.

LF del 6 ott. 1995 sui cartelli (RS 251).

²⁸ Introdotto dal n. 1 dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1067). Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

²⁹ LF del 6 ott. 1995 sul mercato interno (RS 943.02).

LF del 6 ott. 1995 sui cartelli (RS 251).

LF del 21 dic. 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0).

³⁰ Non ancora in vigore.

³¹ Originario art. 15a. Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 14 set. 2005 sull'IUFFP, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4607).

³² RS 412.106.1

³³ Originario art. 15b. Introdotto dall'art. 30 n. 1 dell'O del 25 ott. 2006 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4403).

³⁴ RS 946.10

³⁵ Introdotto dal n. 5 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

³⁶ RS 935.21

Art. 15^{e37} Società svizzera di credito alberghiero

L'organizzazione e i compiti della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) sono disciplinati nella legge federale del 20 giugno 2003³⁸ sulla promozione del settore alberghiero.

Capitolo 4: Disposizioni finali**Art. 16** Regolamento d'organizzazione

Il dipartimento emana un regolamento d'organizzazione ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.

Art. 17 Modifica e abrogazione del diritto vigente

¹ Sono abrogati:

- a. il decreto del Consiglio federale del 15 gennaio 1946³⁹ sull'organizzazione dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro;
- b. l'ordinanza del 1° luglio 1992⁴⁰ concernente l'Istituto di virologia e d'immunoprofilassi (OIVI).

² a ⁴ ...⁴¹

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

³⁷ Introdotta dal n. 5 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

³⁸ RS **935.12**

³⁹ [CS **1** 396; RU **1948** 119]

⁴⁰ [RU **1992** 1506]

⁴¹ Le modifiche possono essere consultate alla RU **1999** 2179.

Allegato

...⁴²

⁴² Le modifiche possono essere consultate alla RU **2009** 1067.